

dici giorni. Per i rappresentanti del Governo non parlamentari è competente il Senato della Repubblica. Per il Presidente del Consiglio dei ministri la competenza è di entrambe le Camere;

*b)* per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, la violazione è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro responsabile della nomina, allo scopo di dichiarare la decadenza dalle cariche ricoperte dal responsabile.

2. Salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'accertamento di una causa di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 4, a carico di uno dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, è comunicata senza indugio dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'Assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile la decadenza dalla carica, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Qualora il soggetto interessato sia candidato elettorale, l'Autorità dichiara la decadenza della candidatura. Per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, si procede ai sensi della lettera *b)* del comma 1 ».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli da 5 a 13.*

**4. 4.**

Danieli, Piscitello, Scozzari.

*Al comma 1, sostituire le parole: se e quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti, nonché le attività svolte con le seguenti: se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.*

**4. 5.**

La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Ai fini delle comunicazioni previste dal comma 1, si osservano le procedure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della

legge 5 luglio 1982, n. 441. In ogni caso, la comunicazione di cui al comma 1 non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

**4. 1.**

Boato.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione nell'anno precedente l'assunzione della carica con le seguenti: di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica.*

**4. 6.**

La Commissione.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: calcolati a partire dalla data di assunzione di una delle cariche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 da parte dei soggetti interessati.*

**4. 2.**

Grimaldi.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi di cui al periodo precedente non si applicano in caso di imprese concernenti i seguenti settori: difesa, energia, telecomunicazioni e informatica; credito, finanza e assicurazioni; lavori pubblici e opere pubbliche; pubblicità commerciale; industria automobilistica, ivi compresi i settori direttamente collegati.*

**4. 3.**

Grimaldi.

*Al comma 5, sostituire le parole: dopo la data del giuramento, della nomina o dell'elezione con le seguenti: dopo la data di assunzione della carica.*

**4. 8.**

La Commissione.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 5)****ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti per l'economia nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: per l'economia nazionale.*

**5. 1.**

La Commissione.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 6)****ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, il controllo e l'adozione delle misure conseguenziali sono di competenza dell'Autorità garante nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo.

4. Quando le Autorità, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 7 e seguenti.

5. Le Autorità danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 con le seguenti: Ai fini dell'articolo 5.

6. 1.

Armaroli, Migliori, Cola.

*Al comma 1 e ovunque ricorrono, sostituire le parole:* all'articolo 5 con le seguenti: all'articolo 4, comma 3.

6. 3.

La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole:* conseguenze con la seguente: conseguenti.

6. 2.

Veltri.

*Al comma 2 e comma 3, sostituire le parole:* le Autorità di cui al comma 1 con le seguenti: le Autorità di cui alla presente legge.

6. 4.

La Commissione.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. 5.

La Commissione.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, entro quarantacinque

giorni l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il conferimento delle stesse a un *trust* a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante. Il *trustee*, di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque conferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del conferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di conferimento non è stipulato, l'Autorità garante, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; essa è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro tre giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Repubblica dichiara la decadenza del titolare della carica di Governo e provvede ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di conferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione al giudice dello Stato di residenza dell'interessato, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti conferiti.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 7.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 *con le seguenti:* Ai fini dell'articolo 5.

7. 8.

Armaroli, Cola, Migliori.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* stabilite dall'articolo 5 *aggiungere le seguenti:* non prima di trenta giorni e.

7. 10.

Armaroli, Migliori, Cola.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* quarantacinque giorni *inserire le seguenti:* dalla data di assunzione della carica.

7. 16.

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo e ovunque ricorra, sostituire la parola:* conferimento *con la seguente:* trasferimento.

7. 11.

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola:* trust *aggiungere la seguente:* istituito.

7. 12.

La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* a un trust *fino a:* legge 16 ottobre 1989, n. 364 *con le seguenti:* a una persona fisica o ad una società fiduciaria.

7. 1.

Boato.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; informa altresì l'Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata.

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole:* non è stipulato, *inserire le seguenti:* ovvero è stata accertata un'alienazione simulata.

**7. 13.**

La Commissione.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Il trustee con le seguenti: La persona fisica o la società fiduciaria.

**7. 2.**

Boato.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'Autorità garante, ai fini della cessazione dell'incompatibilità, deve valutare le effettive condizioni di alienazione totale o parziale delle attività economiche, tenendo conto del prezzo, dei soggetti acquirenti e di quant'altro possa nascondere un contratto simulato. In questo caso l'Autorità garante applica le disposizioni di cui al comma 2.

**7. 9.**

Grimaldi.

*Al comma 2, dopo le parole:* Presidente del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee.

**7. 14.**

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al

comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

**\*7. 3.**

Bressa, Cerulli Irelli.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

**\*7. 4.**

Boato.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:*

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

**\*7. 5.**

Calderisi, Mancuso.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:* L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

**7. 6.**

Calderisi, Mancuso.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 6, sostituire le parole:* in materia di attribuzione della giurisdizione al giudice dello Stato di residenza dell'interessato *con le seguenti:* in materia di attribuzione della giurisdizione.

**7. 15.**

La Commissione.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 8)**

#### ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di conferimento, il valore economico complessivo del patrimonio conferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore

informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo il reddito del loro patrimonio.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* I soggetti di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* , pena la decadenza dal mandato.

**8. 1.**

Piscitello, Scozzari, Danieli.

*Al comma 3, sostituire le parole:* ricevendo il reddito del loro patrimonio, *con le seguenti:* ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare il miliardo di lire.

**8. 7.**

Veltri.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole:* , ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

**8. 3.**

La Commissione.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

**8. 2.**

La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 9)**

**ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 300 milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 10)**

**ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio conferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della conclusione del mandato.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*Al comma 1, dopo le parole: delle operazioni aggiungere le seguenti: di dimissione o.*

**10. 1.**

Migliori, Cola, Armaroli.

*Al comma 4, sostituire le parole: conclusione del mandato con le seguenti: cessazione dall'ufficio.*

**10. 2.**

La Commissione.